

PROCURA GENERALE
PRESSO
LA CORTE DI CASSAZIONE

REGIA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1912

DISCORSO

PRONUNZIATO DAL PROCURATORE GENERALE

LODOVICO MORTARA

SENATORE DEL REGNO

NELL'ASSEMBLEA GENERALE DEL 4 GENNAIO 1912



ROMA

TIPOGRAFIA DELL'UNIONE EDITRICE

Via Federico Cesi, 45

—
1912

V. 1002
REGIA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1912

DISCORSO

PRONUNZIATO DAL PROCURATORE GENERALE

LODOVICO MORTARA

SENATORE DEL REGNO

NELL'ASSEMBLEA GENERALE DEL 4 GENNAIO 1912



ROMA

TIPOGRAFIA DELL'UNIONE EDITRICE

Via Federico Cesi, 45

—
1912

Collegghi, Signori,

Della vita di questa nostra famiglia giudiziaria, nell'anno testè compiuto, la vicenda più memorabile fu la partenza, per imperioso precetto della legge, di Giambattista Pagano, del quale la figura benignamente austeramente presiedette undici volte senza interruzione queste periodiche adunanze. Se il tributare omaggio al merito e alla virtù è opera di giustizia, diventa senza dubbio dovere imprescindibile in una radunanza di giudici ed è faustissimo auspicio per l'inaugurazione di quest'aula che alle opere della giustizia oggi solennemente dedichiamo. Parlando di Giambattista Pagano, rendendo omaggio ai suoi meriti e alle sue virtù, io soddisferò per certo un desiderio comune a tutti voi che mi ascoltate. E col propiziarmi così il vostro consenso, otterrò che sia oggi meno avvertito il vuoto della sua mancanza; vuoto non sensibile nella cattedra presidenziale, ove egli trovava designato surrogato, ma qui, in questo seggio del procuratore generale, donde non potrete udire la sapiente parola che soleva trasportare il pensiero degli uditori nelle più alte regioni della scienza giuridica e sapeva orientarlo con magistrale sicurezza entro il laberinto degli ardui dibattiti della giurisprudenza.

Scioglierò insieme un mio voto personale, essendomi offerta lieta occasione per attestare pubblicamente l'intimo

sentimento di sincera gratitudine. Or è quasi un decennio, lasciando la cattedra universitaria e il libero arringo forense per un impulso di altissima idealità, io venni fra voi, nuovo alle consuetudini del vostro ufficio e del lavoro collegiale. Il sensibile mutamento nelle forme dell'attività mia, in età matura, non sarebbe stato privo di difficoltà, e l'adattamento alla funzione prescelta avrebbe potuto essere lento e forse penoso. Ma volle la fortuna che mi iniziassi alla magistratura sotto la presidenza di Giambattista Pagano. L'amabile accoglienza, l'affettuosa direzione, il tatto delicatissimo nel regolare i primi rapporti fra il nuovo arrivato e i colleghi, attutirono ogni difficoltà, eliminarono perfino l'ombra delle asprezze. Dopo poche settimane mi sentii avvinto alla Corte e alle funzioni giudiziarie con nodi così tenaci e cari come se tutta la mia gioventù fosse trascorsa nella magistratura. L'alto esempio di lui mi fu scuola indimenticabile del rigido governo che deve esercitare sul pensiero e sulla coscienza colui che vuol essere degno veramente dell'ufficio di giudicare. È dunque schietto frutto di sincera riconoscenza quanto oggi io dirò a memoria ed onore dell'uomo insigne che fu guida e decoro della Corte per tutta l'ultima terza parte degli anni finora da essa vissuti.

*
* *

Nato di ragguardevole famiglia palermitana il 1° di aprile del 1836, manifestò fino dall'adolescenza squisita attitudine a quelle discipline che con l'opera indefessa di oltre mezzo secolo doveva singolarmente onorare. Appena diciannovenne egli conseguì la laurea in giurisprudenza, con plauso eccezionale, diploma di onore come ora direbbesi, *praemium magnum* come era chiamato negli statuti universitari del tempo. E già l'anno antecedente aveva riportato il primo premio Angioino, nel periodico concorso fra studenti dell'Università di Palermo, per una dotta dissertazione in filosofia del

diritto, fausto presagio del conforto che molto più tardi era destinato ad avere vedendo questa ardua disciplina coltivata con plauso da un egregio suo figlio.

Naturale disposizione del carattere e dell'intelletto chiamavalo ad alti uffici pubblici, con predilezione per i giudiziari. A quei tempi, però, non era possibile, come è ora, l'indomani appena della laurea universitaria, presentarsi ai concorsi per ammissione agli uffici giudiziari. Non era possibile agli ottimi, come il Nostro, mentre ora è possibile anche agli infimi. Nè allora imperava il demagogico quanto illogico concetto che tutti i concorrenti agli uffici giudiziari di ogni specie dovessero dimostrare valore eguale ed essere presunti idonei a funzioni di eguale difficoltà e importanza, così che tutti avessero a passare le medesime prove e la identica trafila di uffici minori e maggiori. Illogico concetto, dissi, poichè in verun altro ordine di pubbliche funzioni fu applicato; nessuno invero ha mai sognato o sognerebbe di domandare le medesime prove di capacità per intraprendere la professione notarile e per aspirare a una cattedra di diritto romano, per concorrere a un posto di medico condotto o per dirigere una clinica universitaria. Gli effetti malaugurati della moderna demagogia instaurata nell'ordinamento giudiziario sono pur troppo tangibili; e finalmente da qualche tempo si avvisa ai rimedi; tra i vecchi e più autorevoli magistrati non si manca di rammentare con speciale raccomandazione l'antico sistema delle province meridionali, che, per essere borbonico, non deve *a priori* subire condanna; anzi merita ancora oggi studio e considerazione per la sua razionale e severa struttura, gli effetti della quale sono tuttora visibili, se quell'ordinamento ha dato i maggiori luminari alla magistratura italiana del cinquantennio. I nomi di Giambattista Pagano e di Oronzo Quarta, per ricordare solo due vivi illustri, bastano a cancellare il dubbio che la mia affermazione sia querulo discorso di un *laudator temporis acti*, dubbio che

potrebbe sorgere solamente nel pensiero di chi non mi conosca affatto.

Con oltre tre anni di intensa preparazione dopo la laurea gloriosa, Giambattista Pagano affrontò la prova davvero terribile del concorso per l'alunnato di giurisprudenza e per le carriere amministrative; doppia prova, alla cui difficoltà non saprei alcun'altra meglio paragonare nei nostri ordinamenti attuali, se non quella dei concorsi al Consiglio di Stato per l'ufficio di referendario, della quale sa le asprezze chi l'ha sperimentata come candidato od anche come esaminatore. I vincitori di quella doppia prova avevano diritto di scelta per iniziarsi alle funzioni amministrative o giudiziarie. Trionfalmente classificato in testa ai vincitori, il Pagano fu nominato, non ancora ventiquattrenne, primo relatore della Consulta di Stato di Sicilia, ciò che corrispondeva press'a poco all'ufficio odierno di referendario. Ma gli avvenimenti fortunati onde il regno siculo trasformossi in regione dello Stato italiano, incalzarono ben tosto e la Consulta di Stato siciliana fu sciolta nel 1860. Il Nostro, che fu tra gli entusiasti aderenti alla redenzione nazionale, apprezzato dai nuovi governanti, collaborò dapprima all'applicazione in Sicilia della legge comunale e provinciale sarda; indi sulla fine del 1860 ebbe l'ufficio di primo referendario nella sezione del Consiglio di Stato che il Dittatore aveva creato a Palermo; tale ufficio conservò nella Commissione speciale temporaneamente istituita, in luogo di quella sezione, per proseguire l'esercizio delle attribuzioni contenziose e giurisdizionali della Consulta di Stato.

Frattanto procedevasi alla ricostituzione dei poteri giudiziari in quelle provincie, dove con la cessazione dell'antico regime molti si erano sentiti e molti altri erano stati giudicati incompatibili o inadatti a proseguire l'esercizio della magistratura. Per il concorso vinto, per i titoli acquistati negli uffizi successivi, per l'attaccamento sincero alle istituzioni nazionali, il Pagano era indicatissimo a occupare una

carica nel Pubblico Ministero. Nominato sostituto procuratore del Re a Catania in aprile del 1862, Lorenzo Eula, procuratore generale della Corte d'appello di Palermo, lo volle in codesta città al principio dell'anno seguente; e oltre ai segnalati servizi resi nel tribunale, ebbe ivi occasione di distinguersi pel contributo intelligente e colto che diede, in qualità di segretario, ai lavori della Commissione istituita presso quella Corte di cassazione per gli studi preparatorii del nuovo codice civile. A malincuore egli lasciò tale incarico, che porgevagli così larga e propizia opportunità di ritemperare l'intelletto alle limpide e tranquille sorgenti del diritto privato, dopo le fatiche e le lotte delle udienze penali. La fiducia del governo e l'impulso del dovere lo condussero, giovanissimo ancora, ad esercitare le funzioni di procuratore del Re nei tribunali di Mistretta, Caltanissetta e Sulmona dalla metà dell'anno 1864 alla fine del 1868. Non era ufficio grato o lieve, in tali luoghi e in tali tempi, di grosse difficoltà politiche e giudiziarie, per gli audaci e criminosi tentativi della reazione borbonico-clericale organizzatrice del brigantaggio. Alla fermezza del carattere, alla abnegazione coscienziosa, alla tensione costante del pensiero e della volontà bisognava che si accompagnasse una buona dose di coraggio civile, affinchè la legge e la giustizia consolidassero il loro impero e quello del nuovo Stato, ognora insidiato e tuttavia vacillante. Giovi rammentare questo agli impazienti giovani che oggi, sol per il merito di una classificazione negli esami di concorso, considerano di aver acquistato indisputabile diritto alle più comode e tranquille funzioni, nelle città più popolose e civili, e insieme pure il diritto di conseguire promozioni eccezionalmente rapide. Quando Pagano e i suoi coetanei adempivano con tanto sacrificio e disagio il loro dovere di magistrati in Sicilia, nelle Calabrie, e altrove, lo stipendio del procuratore del re era appena eguale a quello che oggi percepisce un modestissimo pretore.

Le doti richieste per quell'ufficio rifulsero in lui di chiara luce; perciò nel 1868 fu promosso sostituto procuratore generale alla Corte d'appello di Trani, donde nel 1872 passò a quella di Palermo; veniva esaudito così, almeno precariamente, l'ardentissimo suo voto di ricongiungersi alla madre. Esercitando le nuove funzioni, ebbe agio di rendere manifesta la spiccata attitudine dell'ingegno e della larga cultura nelle materie del diritto privato, facendo notare, nelle pubbliche udienze, la lucidità e la dottrina delle conclusioni che proponeva in cause gravissime, secondo le norme allora vigenti che davano al pubblico ministero una larga quotidiana ingerenza nell'amministrazione della giustizia civile. Il credito che acquistò per questo titolo nella pubblica estimazione, fu divulgato. Nell'autunno del 1875 occorreva repentinamente di provvedere in Sicilia alla efficace difesa dei diritti dell'Erario dello Stato, — affidata allora agli uffici del Contenzioso finanziario, — che si trovavano compromessi in modo minaccioso per il fallimento di una società commerciale largamente sovvenzionata col pubblico danaro. Il ministro della giustizia Vigliani, e il ministro delle finanze Minghetti, ordinarono in tal frangente al Pagano di assumere la direzione interinale del Contenzioso finanziario nell'ufficio di Palermo. Egli obbedì; e, come sempre, portò tanto zelo e tanta sapienza nel compiere le non chieste nè desiderate attribuzioni, da non riescire più, per molti anni, ad abbandonarle, malgrado l'incessante bramosia di fare ritorno alla magistratura. Imperocchè, quando nel 1876 le direzioni del Contenzioso finanziario furono riordinate e convertite nelle Avvocature erariali, sotto gli auspicii del Mantellini, questi volle a ogni patto che il Pagano reggesse in Palermo la nuova Avvocatura erariale. Rassegnato, sebbene non a pieno contento, adempì valorosamente per dieci anni l'importante funzione; indi, pur di rientrare in grembo all'amata famiglia giudiziaria, fu pago di assumere nel 1886 l'ufficio di procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro.

Sebbene a cinquant'anni toccasse egli questo altissimo grado, cioè ancora relativamente giovane, non è inopportuno tener nota, per monito e freno alle moderne intolleranze di ogni indugio, che furono più di dodici gli anni trascorsi con serena laboriosità nei gradi di procuratore del Re e sostituto procuratore generale di Corte d'appello; e dieci furono quelli che impiegò con dignità e zelo in servizio dell'Avvocatura dello Stato, tenendo ufficio pari a quello di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.

Era facile antivedere che alla difficile e faticosa direzione della procura generale delle Calabrie, egli avrebbe applicato, come ognora in passato, le doti superiori dell'intelletto e del carattere, riuscendo a lasciare lungo ricordo di sè, quand'anche non lunga fosse stata la sosta in quella residenza. La sosta fu più breve che non avesse potuto sperare. Il recente lungo periodo di sua attività, dedicato all'interpretazione del diritto privato e delle leggi amministrative lo additava fra i magistrati più colti e competenti in codeste materie. Allorquando, verso la fine del 1887, il ministro della giustizia, Giuseppe Zanardelli, dovette scegliere, per la presidenza della Corte d'appello di Roma un uomo degno di succedere a Bernardo Giannuzzi Savelli, e capace di proseguirne la luminosa tradizione, preferì a tutti Giambattista Pagano, sorpassando con spontanea fermezza di decisione a qualsiasi riguardo di anzianità e alla qualità dell'ufficio occupato. Questo inaspettato e straordinario segno di stima, tanto più prezioso per la persona da cui gli veniva, gli toccò siffattamente il cuore, che io credo lo abbia egli considerato e lo consideri pure oggi il massimo dei premi conseguiti nella splendida e lunga carriera. Poichè egli suole tuttavia parlare dell'insperato avvenimento con espansione rivelatrice dell'intima letizia, che non fu diminuita dai nuovi trionfi successivi e dalle elevatissime onoranze di cui fu segno fino al giorno in cui, per sovrano motuproprio, ebbe

titolo di nobiltà, da lui modestamente pregiato come omaggio all'ordine giudiziario che lo riveriva suo Capo.

Dalla fine del 1887 all'aprile del 1911, poco meno di un quarto di secolo, con la breve parentesi di un triennio di presidenza alla Corte di cassazione di Torino, Giambattista Pagano fu, in cospetto della magistratura e del foro di questa capitale, nella Corte d'appello e nella Corte di cassazione, il tipo del presidente e del magistrato. L'elogio di lui, per l'opera tutti i giorni egualmente fervida e sapiente in così lungo periodo di tempo, io non dirò; esso è nella coscienza e sul labbro di tutti coloro che mi ascoltano, magistrati e avvocati, molti dei quali, per più lunga consuetudine della mia, sono in grado di rammentare quale presidio e garanzia egli offrisse alla retta e serena amministrazione della giustizia.

In questa Corte di cassazione egli portò all'attività della Sezione civile e delle Sezioni Unite un così vigoroso impulso che il notevole arretrato formatosi negli anni anteriori fu con intensità di lavoro eliminato. Egli dava l'esempio dell'energica costanza, sedendo alle udienze non meno di tre volte per settimana e collaborando alla decisione dei ricorsi con scrupolosa coscienza, poichè tutti li studiava con profonda cura, di ogni questione rendendosi conto, per ogni controversia richiamando i precedenti di dottrina e giurisprudenza. La sua parola autorevole e precisa era spesso cagione di ammirata sorpresa, per la copia e la esattezza dei dati e delle notizie onde rischiarava, nelle discussioni della Camera di consiglio, i problemi giudiziari più intricati ed oscuri.

Nelle controversie nuove, particolarmente in quelle di competenza delle Sezioni Unite e nell'ardua materia delle contese giurisdizionali fra i vari organismi della giustizia civile e amministrativa, recava acume e coerenza logica insuperabili, animato dal desiderio nobilissimo di costituire una giurisprudenza uniforme e ferma, quale massimamente

conviene alla disciplina delle competenze. Se non fu raggiunto appieno cotesto ideale, lo si attribuisca alla perpetua moltiplicazione dei casi controvertibili, fomentata pure dalla instabilità della legislazione dell'ultimo ventennio. Non per questo è lecito disconoscere il grandissimo valore della giurisprudenza formatasi sotto la sua direzione, che offre materiale di analisi e di studio fecondo alla ricerca dei giuristi e alle consultazioni dei patrocinatori. All'insigne costruzione giuridica mi è grato tributare un ricordo dinanzi a chi ne fu col Pagano principale collaboratore; ho nominato Oronzo Quarta, che da avvocato generale e da procuratore generale continuò nelle magistrali requisitorie l'autorevole scuola di Francesco Auriti.

Poichè dedicava tutto se medesimo alla funzione giurisdizionale civile, parve a taluno che il presidente Pagano riconoscesse alle sezioni penali una specie di autonomia quasi come organismo appena congiunto da tenui legami disciplinari e di ordine amministrativo alla direzione e alla autorità del capo della Corte. Il che, per massima, non è bene che avvenga e neppure che si supponga, perchè contrario alla realtà delle cose, quali son costituite dalle norme di organizzazione vigenti, che danno un presidente a ciascuna delle tre sezioni in cui la Corte è divisa, la civile e le due penali, e sopra i tre presidenti, come sopra le tre sezioni, pone, moderatrice suprema, l'autorità del primo presidente. Se la specialità del lavoro delle sezioni penali, se la mole di quello che incombe alla sezione civile e alle Sezioni Unite, se la consuetudine, infine, concorrono a mantenere estraneo il primo presidente all'attività giurisdizionale quotidiana delle sezioni penali, è desiderabile che egli per lo meno le diriga e ne assuma la presidenza nelle circostanze in cui procedono anch'esse a giudizi in Sezioni Unite, occasione veramente adatta e propizia per l'affermazione dell'ufficio proprio del primo presidente, vale a dire del presidente di tutte le sezioni.

Io ho per fermo che il pensiero del presidente Pagano non sia mai stato diverso da quello che espongo, e che tale sia pur quello del suo illustre successore. Probabilmente, un sentimento squisito, anche se esuberante, di delicatezza, lo indusse a non fare esplicite affermazioni del principio, quando, venendo alla Corte, trovò le sezioni penali presiedute da Tancredi Canonico e Michelangelo De Cesare, di lui maggiori di età e più anziani di carriera, entrambi circondati dall'intera stima dei colleghi e del foro, come bene meritavano e insospettabili di velleità o ambizioni eccedenti il limite dei poteri che la legge assegna al presidente di una sezione.

*
* *

Certamente della unità integrale della Corte di cassazione egli fu ed è ognora apostolo fervente; io fui lieto di promuovere insieme a lui, or sono pochi giorni, un voto solenne per la unificazione definitiva del Supremo Collegio giudiziario, deliberato dall'ufficio centrale del Senato che ha incarico di riferire su un recente disegno di riforma del tormentatissimo ordinamento giudiziario italiano. È mia antica opinione che da molto tempo in qua si sbagli strada, confondendo una questione obbiettiva, di puro e altissimo interesse nazionale, quella del migliore ordinamento delle funzioni della giustizia, con una questione subbiettiva di semplice interesse di classe, interesse per altro rispettabilissimo ed urgente, quale è quella del trattamento economico dei magistrati. Certamente il dare al giudice, non solo al minore e più modesto, ma anche al maggiore e più altolocato, il mezzo pecuniario per vivere con dignitosa indipendenza, è un dovere imprescindibile dello Stato; e, adempito, come sanno adempierlo gli stranieri, sarebbe un indice della reverenza che la nazione presta a questa eminentissima funzione di sovranità. I faticati ritocchi del bilancio e gli scarsi aumenti, che appariscono penosamente sudati da quei guarda-

sigilli che a lunghi intervalli riescono ad ottenerli, sono ben lontani dal soddisfare nei termini del convenevole siffatto dovere, anzi, hanno ormai prodotto un disagio morale sensibilissimo, venendo negato con meschini pretesti di riconoscere in qualsiasi modo quel che è dovuto al decoro e alla dignità delle alte cariche giudiziarie.

Ma il desiderio di un migliore trattamento non ha nulla di comune con la riforma dell'ordinamento giudiziario. Il confondere l'una cosa con l'altra è causa di grave danno; poichè talvolta e da taluno si concepiscono deplorabili deformazioni dell'ordinamento attuale, che si ripercuotono sulla funzione della giustizia, al solo scopo di conferire in via indiretta una certa dose di maggiori stipendi a un numero più grande di magistrati; è quanto di più empirico e pericoloso si possa immaginare.

Della vera riforma giudiziaria, il primo problema tocca il vertice dell'ordinamento: è quello della unificazione definitiva della Corte di cassazione. Da molti anni si combatte per questo scopo ed è increscioso assai il vederlo contrastato da una difficoltà sola, immutabile: gli interessi, che diconsi delle regioni o delle città ove siedono le antiche Corti del Piemonte, della Toscana, delle due Sicilie, ma che sincerità costringe a dichiarare interessi dei ceti professionali stabiliti in quelle città o regioni, che accondiscenderebbero pure all'unificazione della Corte suprema, se, con grande detrimento della giustizia e dei cittadini, ma per ristoro del loro danno particolare, le Corti di cassazione regionali fossero surrogate da nuovi organi giudiziari, rappresentanti una nuova, costosa e vana complicazione nello svolgimento dei processi.

Giambattista Pagano, presiedendo questa Corte, ebbe la nitida visione di tutti i motivi, razionali e pratici, da cui sarebbe imposto quel provvedimento, che la coalizione degli interessi contrari potrà ritardare, ma non impedire. Egli ne trattò da pari suo in una bella relazione al Senato, nel-

l'anno 1905, e la parola autorevole ebbe eco altresì alla Camera dei deputati. E come si potrebbe qui nutrire pensiero diverso, quando ogni giorno noi siamo testimoni e necessari artefici della degradazione delle Corti regionali ad un ufficio in perfetta antitesi a quello di una Corte di cassazione?

Qui solamente, infatti, si adunano e sentenziano le Sezioni Unite; qui, dunque, ogni settimana, le massime di diritto sancite nelle sentenze delle Corti regionali sono passate al vaglio di un nuovo esame e non di rado sono censurate e corrette; ovvero, se confermate, è dalla pronunzia del nostro collegio che ottengono suggello di autorità. Questo strano e complicato meccanismo non è per nulla paragonabile al funzionamento delle Sezioni Unite presso la Corte di cassazione di Francia, come ebbi opportunità di spiegare largamente altrove. Noi siamo riesciti, con la organica separazione delle altre quattro Corti, a creare un doppio grado di giudizio in Corte di cassazione; ciò è quanto più repugna alla natura dell'istituto, ed è una antipatica specialità del nostro paese, poichè in niuno Stato di questo mondo si è potuto pensare alla pluralità delle Corti di cassazione e la logica della organizzazione giudiziaria ha prevalso sugli interessi professionali o locali anche dove questi potevano affacciare le loro pretese in condizioni analoghe alle nostre, come, ad esempio, in Germania.

Appena è d'uopo che io rammenti la ulteriore e peggiore conseguenza di tale anarchia del supremo istituto giudiziario, l'antagonismo giurisdizionale fra questa Corte e le sorelle delle provincie. Onde avviene che per esorbitanza di queste ultime, talvolta invadenti il potere delle nostre Sezioni Unite, le loro sentenze direttamente impugnate avanti le stesse Sezioni Unite subiscano giudizio e censura come quelle emanate dai collegi inferiori. Il disordine che da tanti anni tien luogo di ordinamento, danneggia così in modo particolare i cittadini, i quali vedono accresciute enor-

memente le spese delle liti è differita senza termine la definizione di esse.

Il tema, grave ed increscioso, mi suggerirebbe molte altre osservazioni e argomentazioni. Ma poichè non ho il rimorso di averle taciute quando mi si offrì opportunità di esporle, ed ho proposito di perseverare in questa linea di condotta, chiudo come il cuore mi detta, augurando a Giambattista Pagano di assistere al trionfo della causa da lui virilmente difesa e di avere la gioia che il suo voto contribuisca a dar sanzione in Parlamento alla desiderata riforma.



*
* *

Un'altra figura carissima, che da molti anni soleva partecipare a queste radunanze, oggi cerco invano accanto a me. *Morte villana, di pietà nemica*, rapiva crudelmente, or sono pochi giorni, l'avvocato generale Eugenio Tofano. La repentina infausta novella ebbe un'eco universale di dolore, non solo fra i magistrati e nel foro, ma nella cittadinanza tutta. Reverenza ed amore furono i due inseparabili sentimenti che il collega lacrimato suscitò sempre intorno a sè. La reverenza, per la grande integrità del carattere, per la elevatezza del coltissimo ingegno, per la nobiltà del pensiero alacre e penetrante. L'amore, per la infinita bontà dell'animo, aperto ai sensi più delicati e generosi, dotato della signorile raffinatezza di vibrazioni che è dono di quei pochissimi eletti i quali attraversano la vita quasi ignari del male, assorti nella contemplazione di idealità alte e buone solamente.

Tempra di artista, di letterato, di pensatore, le vicende della sorte lo legarono ad una professione che non era fatta per lui. Benchè si sentisse a disagio nell'atrito aspro delle quotidiane lotte forensi, lasciò impronte non obbliate in quell'arringo, consacrando all'avvocatura il forte ingegno e l'ornato eloquio fino all'età matura. Cercò asilo più quieto ed aere

più puro nella funzione giudiziaria; al nostro ordine appartenne dal 1885 in poi, sempre esercitando qui in Roma le funzioni del pubblico ministero, prima alla Corte d'appello, poi alla Corte di cassazione.

Avrebbe potuto essere cagione di meraviglia che l'uomo mite, essenzialmente buono, pronto ad ogni moto di indulgenza e di gentilezza, sapesse e potesse sostenere la pubblica accusa per tanti anni e con tanta valentia quanta ne spiegò, massime in Corte d'assise, cimentandosi in memorabili processi con atleti del foro. Eppure, chi lo conobbe da vicino, potè comprendere che le doti del cuore furono per lui coefficiente poderoso all'esercizio efficace della funzione giudiziaria e furono garanzia di piena e sicura giustizia. Imperocchè, non avido di accusare ma bramoso di scusare, egli frugava con scrupolo infaticabile le più nascoste latebre del fatto criminoso e della istruzione, anelante a mettere in luce ogni elemento favorevole alla difesa per alleggerire, sulla bilancia del giudizio, la gravità delle imputazioni. Quando un tale lavoro era da lui compiuto, ed egli sentiva di potere e dovere precisare i confini di un'accusa, e la sua parola limpida, persuadente, magistrale, ne svolgeva le ragioni e le prove, ognuno intendeva che l'azione della giustizia era materiata di verità e di moderazione; e le oneste coscienze erano tratte da saldo e tranquillo convincimento ad accogliere la sua tesi.

Così, pubblico accusatore sereno e formidabile, egli passò fra l'amore e il rispetto degli stessi avversari che con lui esitanti si misuravano, che a lui, trionfatore in nome della legge, spesso dovevano inchinarsi.

In Corte di cassazione la sua parola fu ascoltata con deferenza anche in ardue controversie civili, che studiava con intensità di cura e risolveva col sussidio dell'acuto ingegno, recando nelle dubbiose interpretazioni dei testi una squisita rettitudine di criterio.

Per pochi mesi solamente, io lo ebbi, pur troppo, mio

compagno di lavoro. Ma da gran tempo lo stimavo e lo consideravo degno della confidenza più assoluta. Dal suo equilibrato giudizio, dal perspicace e pronto intuito, dalla serena prudenza del raziocinio, piacquemi attingere, nel troppo breve tempo della nostra collaborazione, valido contributo per l'adempimento delle mie funzioni e per ristoro della mia coscienza.

Di lui molti grati ricordi saranno indelebili nei cuori dei colleghi e degli amici; — il più dolce e più grato sarà quello dell'esempio unico di insuperabile bontà che da ogni suo atto, da ogni sua parola soavemente diffondevasi come fragranza di fiore profumato.

Raffaele Garofalo, onore della scienza e della magistratura, lascia per suo gradimento la direzione della procura generale presso la Corte d'appello di Venezia e viene ad occupare il seggio dell'avvocato generale. Preziosissimo acquisto per il mio ufficio, grande fortuna per me, la assicurata cooperazione di un elettissimo ingegno, che illustra con le sue opere la scuola giuridica italiana. La successione rinfranca della gravissima perdita, sebbene non lenisca il rimpianto acuto.

*
* *

Fra i consiglieri della Corte avvennero larghe mutazioni, quali per liete, quali per tristi vicende, quali per ragione dell'età. A questa pagò tributo il consigliere Giovanni Giordano Apostoli, lasciando grato ricordo della saggezza e delle virtù che lo adornano. Per benemerenze acquistate con onorevoli servigi andarono promossi primi presidenti di Corte di appello Giovanni Battista Spirito e Giuseppe Martino; procuratori generali Giuseppe Quarta, Dionisio Vitelli e Pasquale Merlino. Desiderò ed ottenne altra residenza l'egregio consigliere Eraclio Torella; desiderò tranquillità di vita e cure famigliari per difesa della vacillante salute lo stimatissimo Giovanni Palmieri al quale mando augurio cordiale che

possa rinfrancare il corpo e godere per molti anni ancora la integrità della mente eletta fra le cure degli affezionati congiunti. Destò in tutti noi verace cordoglio la morte dei valenti consiglieri Francesco Saverio De Aloisio e Isidoro Travaglini.

Giunga gradito e auguroso il mio benvenuto ai colleghi destinati mano mano ad occupare i seggi vacanti: Michelangelo Vaccaro, Giosuè de Pirro, Bonifazio Tocci, Benedetto Franceschi, Livio Tempestini, Aristide Bonelli, Gerolamo Biscaro, Mario D'Amelio. Quasi tutti vincitori di concorsi, del loro merito fornirono le prove più sicure perchè l'ingresso di questi nuovi colleghi sia auspicio di rin vigorita attività e di ben conservata autorità alla nostra Corte. Da questo nuovo contingente è portato un notevole contributo di energia ancor giovane e di colta modernità di studi e di pensiero, che mi piace di segnalare, persuaso che l'augusta funzione del magistrato tanto meglio sia esercitata e consegua più salutare effetto sulla coscienza pubblica quanto più si trova all'unisono coi tempi, con lo stato del pensiero, col progresso delle scienze giuridiche e sociali.

*
* *

Il frequente mutare delle persone, le vacanze temporanee necessariamente verificatesi, non hanno scemato l'operosità consueta della Corte. Particolarmente difficili furono, a questo riguardo, le condizioni in cui si svolse il lavoro della Sezione civile; ma l'esempio della instancabile diligenza venne dall'alto, com'è tradizionale. Il Primo Presidente moltiplicò in modo prodigioso la ben conosciuta attività; e tanto per gli affari di giurisdizione ordinaria o speciale civile, quanto per quelli devoluti alle Sezioni Unite, il nuovo anno non trova arretrati, ma solo la ordinaria inevitabile pendenza di ricorsi che attendono in via normale la loro spedizione, eguale a quella dell'anno antecedente.

Documenti notevoli di dottrina e di interpretazione si hanno, come di consueto, nelle sentenze pronunziate. Solo a segnalarli particolarmente si richiederebbe più assai tempo di quello che mi sia lecito chiedervi. Nel giudicare a Sezioni Unite controversie intorno alle quali erasi verificato dissenso fra la Corte di cassazione e il magistrato di appello in sede di rinvio, massime di diritto importanti furono stabilite, rettificando in parecchi casi la decisione anteriore data in Corte di cassazione. Mi è motivo di particolare compiacimento rammentare la massima che riconosce autorità irrevocabile di cosa giudicata alla sentenza definitiva non impugnata, in termine utile, sebbene pronunziata in pendenza dell'appello contro una sentenza interlocutoria. È una massima da me costantemente propugnata, riguardo alla quale ora faccio voto che si acquieti il dissenso tuttavia perdurante in altre sedi giudiziarie. L'assoluta sostanziale diversità tra l'indole e gli effetti dell'appellazione e quelli del ricorso per cassazione rendono insostenibile l'applicazione per analogia della regola stabilita nell'art. 543 del codice di procedura civile. Nè può concepirsi che una sentenza di primo grado, non impugnata nel termine perentorio assegnato dalla legge, rimanga spoglia dell'efficacia definitiva di cosa giudicata, oppure acquisti tale efficacia sotto il vincolo di una condizione risolutiva.

*
* *

Fra le altre autorevolissime massime deliberate a Sezioni Unite è di interesse generale, degno di menzione, quella che, uniformandosi a una anteriore sentenza della Corte di cassazione di Firenze e annullando la contraria decisione della Corte di rinvio, statui doversi accordare esecuzione alla sentenza di divorzio pronunziata regolarmente all'estero, per sciogliere un matrimonio contratto in Italia. Il caso deciso era anteriore alla convenzione dell'Aja del 1902, divenuta legge di diritto internazionale fra noi per l'approvazione e

promulgazione conferitale dai poteri legislativi e dal Re nel 1905. Veniva quindi disputato nella specie, in tutta la sua purezza, il quesito se il divorzio sia un istituto contrario all'ordine pubblico o al diritto pubblico interno del regno. La Corte di cassazione di Roma non ebbe mai prima d'ora occasione di risolvere siffatto quesito che aveva provocato discrepanze ben note nei giudizi delle minori sorelle. La decisione per la prima volta pronunciata a Sezioni Unite ne ritrae dunque pregio e significato maggiore. Per verità, dopo che la sanzione dei poteri legislativi alla convenzione dell'Aja ha riconosciuto in Italia, sotto determinate condizioni, l'effetto giuridico pieno delle sentenze di divorzio pronunziate da tribunali stranieri, affermare che i canoni fondamentali del diritto pubblico interno, o la difesa dell'ordine pubblico, impongano, per motivi d'incompatibilità, l'assoluta proscrizione di tale istituto, apparisce audace e inconsistente. Ma anche prima di quella convenzione e della legge che l'approvò, era giusto decidere come aveva deciso la Corte di cassazione di Firenze. Imperocchè, se nel nostro diritto positivo l'azione per scioglimento di matrimonio avanti i tribunali italiani non è ammessa, il riconoscimento prestato all'autorità della sentenza estera che lo pronunziò secondo la legge di altro Stato non ha in sè nulla di repugnante al nostro diritto pubblico, specialmente con riguardo alla norma dell'art. 6 delle disposizioni preliminari al codice civile che pone lo statuto personale come norma a cui deve il magistrato italiano uniformarsi nel giudicare circa lo stato civile, la capacità e i diritti di famiglia dello straniero. Ora è intuitivo che a coloro i quali hanno cessato di essere coniugi e hanno recuperato lo stato libero, secondo la loro legge nazionale, in forza della sentenza di divorzio, non potrebbe mai dal magistrato italiano essere attribuito uno stato civile o famiglia diverso. Per conseguenza logica la sentenza estera di divorzio può e deve ottenere esecuzione in Italia, in quanto ciò si renda necessario per regolare rapporti che nel terri-

torio del regno siano da definire in dipendenza dell'attuale stato civile e familiare dei divorziati.

Questo limpido ragionamento serve anche a dimostrare la necessità in cui si è trovata l'Italia di concorrere nell'accordo stipulato all'Aja nel 1902, e di ratificarlo, quantunque fra le Potenze contraenti sia la sola, a quanto credo, che nel suo diritto positivo interno esclude il divorzio in modo assoluto e generale. Vero è che la convenzione dell'Aja ha dato maggiore impulso al ripetersi del fenomeno spiacevole dell'abbandono volontario della cittadinanza italiana da parte di coniugati che aspirano a liberarsi dalla catena divenuta per loro pesante. Da un punto di vista del tutto giuridico è lecito osservare che ormai l'istituto è penetrato parzialmente nel nostro diritto positivo, così che il principio dell'indissolubilità sancito nel codice civile non è più intatto; il divorziare legalmente è divenuta per i cittadini italiani cosa difficile ma non impossibile; le difficoltà possono essere superate da coloro che si trovano in determinate condizioni favorevoli; le buone condizioni economiche sono d'ordinario di grande aiuto. Pertanto la possibilità di divorziare è diventata poco meno che un privilegio; e ciò sta in contrasto coi principî fondamentali del nostro ordinamento giuridico. Sul capo dei divorziati incombe, quasi una pena, la perdita della cittadinanza, che non è agevole indi recuperare. Ma, sempre in linea rigorosamente giuridica, è lecito dubitare anche della equità di questa pena, che non opera parimenti su tutte le persone. La donna italiana divorziata all'estero, se contrae in Italia nuovo matrimonio riacquista di diritto la cittadinanza italiana; mentre l'antico suo coniuge, se gli è negato il ricupero della nazionalità, non solo rimane egli straniero, ma trascina alla nazionalità estera la donna italiana sposata in seconde nozze e i figli che potrà avere da questa. L'esaminare se questi risultati siano convenienti e plausibili ha un aspetto politico intorno al quale non intendo indu-

giarmi, tanto più perchè il mio pensiero non ha bisogno di essere qui nuovamente dichiarato.

È notevole, per altro, che da alcun tempo, presso i nostri tribunali, si accentui la tendenza a favorire lo scioglimento di unioni matrimoniali male assortite, abbondando di larghezza nella applicazione delle poche regole del codice che concernono i casi di nullità. Non sono in grado di compilare una statistica delle sentenze di annullamento, ma potrei segnalare un numero discreto di casi nei quali è palese l'interpretazione abbastanza forzata dei testi. Debbo anche dire come più di una volta mi sia accaduto di rilevare che i magistrati indulgessero più volentieri a domande piuttosto ardite di annullamento in quanto l'autorità ecclesiastica già avesse prosciolti i coniugi dal sacramento matrimoniale celebrato secondo il rito religioso, ovvero in quanto la celebrazione di tale sacramento non fosse possibile per trovarsi uno dei coniugi già unito con la benedizione della chiesa ad altra persona. Tali fenomeni hanno qualche valore, per mio avviso; non continuerò ad occuparmene per non uscire dal tema di questa relazione.

*
* *

Le Sezioni Unite hanno spiegato parecchie volte, anche nell'anno decorso, la funzione di tribunale supremo dei conflitti, pel regolamento della competenza fra la giurisdizione ordinaria e le giurisdizioni speciali, a norma delle leggi del 31 marzo 1877 e del 17 agosto 1907. Le non lievi controversie che in questo campo si sono agitate e si agitano furono dottamente trattate in parecchie orazioni inaugurali del mio illustre predecessore. La giurisprudenza delle Sezioni Unite si mantiene fedele ai propri precedenti. Nell'ultimo anno riaffermò più volte l'antica e costante sua massima che le questioni di diritto civile, le quali sorgono in via preliminare o incidentale, come motivi d'impugnazione d'un provvedimento amministrativo di cui si domandi la revoca-

zione o la riforma agli organi della giustizia amministrativa sono di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria. Indi la conseguenza che il ricorso proposto avanti una delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, o avanti una Giunta provinciale amministrativa, debba rimanere in sospendo fino che la controversia giuridica sia definitivamente decisa dalla giurisdizione ordinaria, la sentenza della quale darà poi norma al tribunale amministrativo per la statuizione sul ricorso medesimo.

Come è noto, su questo argomento si sono formate tre opinioni. Vi è chi approva l'autorevole insegnamento della Corte di cassazione scorrendo in esso la corretta interpretazione della legge vigente e l'unica salvaguardia dei principii fondamentali. Altri, mentre vi aderisce in quanto ritiene esatta l'interpretazione che la Corte dà al diritto positivo vigente, si affretta a chiedere l'intervento del legislatore per correggere tale diritto e conferire pienezza di autorità alla giurisdizione dei Tribunali amministrativi, che stima essere ora inopportunamente falciata. Altri infine, *e fra questi cotai son io medesimo*, crede che la rispettabile giurisprudenza sia prodotta da una esegesi non perfettamente esatta dei testi, nata a sua volta da preconcetti non conformi ai principii fondamentali del sistema giurisdizionale; tutto al più da costoro si ammette la opportunità di una legge che non corregga ma interpreti, e interpretando sopisca la controversia. Che convenga sopirla è reso manifesto dagli effetti pratici gravissimi che ne derivano dopo la riforma dei poteri delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato operata con la legge del marzo 1907. Prima di quella legge il Consiglio di Stato non aveva facoltà neppur di deliberare intorno alla propria competenza. Elevata comunque la eccezione della incompetenza, la quarta sezione doveva rimettere gli atti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione per il giudizio. Oggi non è più così. Le sezioni giurisdizionali, come ogni altro tribunale, esaminano e decidono la questione

di competenza; e quando si ritengono competenti passano senz'altro a decidere pure sulla domanda proposta nel ricorso. Chi crede poi che la decisione abbia oltrepassato i confini della giurisdizione speciale del Consiglio di Stato può chiederne l'annullamento alla Corte di cassazione qual Tribunale dei conflitti, nei sensi delle leggi del 1877 e del 1907.

Or è accaduto che in proposito della questione dianzi accennata, le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, fatte libere di pronunciare, anzi obbligate a pronunciare, sono giunte a convinzione diametralmente contraria alla anteriore giurisprudenza della Corte di cassazione, ritenendo, in base alla legislazione in vigore, che la loro competenza esclusiva a pronunciare su determinate categorie di ricorsi comprenda e includa la potestà di decidere tutte le questioni, anche di diritto personale o patrimoniale, che i ricorsi propongono e che vanno risolte come mezzo e premessa logica in ordine al fine della deliberazione sulla legittimità o giustizia dell'atto amministrativo impugnato.

Le decisioni del Consiglio di Stato in questo senso si sono mano mano seguite, e riguardano materie di grande e generale interesse; era ovvio che le parti soccombenti si affrettassero a impugnarle con fiducia avanti la Corte di cassazione. Si videro e si vedono non di rado, con mirabile oblio di sincerità e di coerenza, domandare alla Corte di cassazione il giudizio d'incompetenza del Consiglio di Stato quei litiganti che, sorretti dalla lusinga della vittoria, avevano prima sostenuto avanti ad esso più tenacemente la competenza della sezione giurisdizionale da loro medesimi adita.

La Corte di cassazione non ha creduto di modificare la sua giurisprudenza anteriore, malgrado che la elaborazione della legge del 1907 e il contenuto di talune sue disposizioni avessero offerto elementi che la indussero a riesaminare la questione. E, come prima del 1907 era sottratto al Consiglio di Stato il giudizio di quelle questioni preliminari

o incidentali, subordinando così la funzione del supremo consesso amministrativo alla potestà dei tribunali che avrebbero stabilito con la loro sentenza la premessa obbligatoria della decisione da pronunciare sul ricorso, del pari, dopo il 1907, furono annullate le decisioni della quarta e della quinta sezione rivendicanti la pienezza della loro giurisdizione. È naturale che di anno in anno il numero delle decisioni annullate vada crescendo, in relazione allo svolgimento dell'attività giurisdizionale del Consiglio di Stato.

Avrebbe potuto avvenire che le sezioni del Consiglio di Stato, dopo la condanna inflitta dalla Corte di cassazione al tentativo di emancipare la propria potestà da quei vincoli che siffattamente la scemano, si fossero ricredute. Ma accadde invece il contrario. Le recentissime decisioni di quei consessi giurisdizionali, accuratamente e diffusamente motivate, attestano la salda loro convinzione di non doverne volontariamente abdicare alla misura di potere che stimano posseduta per legge. E in verità, data una tale convinzione, è da rendere omaggio alla serena fermezza con cui le sezioni giurisdizionali difendono i propri attributi, poichè esse adempiono con ciò nient'altro che il primo dovere del giudice integro e coscienzioso.

Ma anche la Corte di cassazione rimane altrettanto ferma nella sua convinzione antica. Or non è chi non veda la impossibilità che perduri a lungo simile antagonismo. Fra il Consiglio di Stato che afferma la sua potestà di decidere e la Corte di cassazione che la nega, e ne cancella le decisioni, non può la coscienza pubblica fare giudizio tranquillo e una folla di importanti interessi è data in balia a gravi incertezze circa la tutela giurisdizionale che le compete, non senza il dubbio torturante che quella ottenuta sia la meno legittima.

Intanto, fra i molti che osservano e discutono il contrasto, si rinnova pure da alcuni il dubbio che la Corte di cassazione non sia l'organo più adatto a risolvere i conflitti di giurisdizione. Ed è rinata, con autorità di fautori, la proposta

di toglierle questo ufficio, che la colloca così in alto e al di sopra di ogni più ragguardevole corpo o collegio investito di giurisdizione, per attribuire l'ufficio medesimo a uno speciale Tribunale supremo sulla foggia di qualche tipo straniero.

Io, che in altri tempi ebbi a vagheggiare questa istituzione, mi sono da qualche anno dichiarato di avviso opposto, avendo acquistata la persuasione, per lunga esperienza, che la Corte di cassazione possa e sappia bene adempiere l'eminente ufficio, pur credendo che circa la difficoltà gravissima di cui sto parlando sia desiderabile una legge interpretativa la quale, come ho detto dianzi, sopisca la controversia.

Questa legge invocai in Senato, nella primavera del 1910, ai primi sintomi dell'antagonismo giurisdizionale che va rendendosi ormai troppo acuto. Il Governo non rimase indifferente al mio appello, ma deferì l'esame di tale questione, insieme a molte altre, poderose e complesse, ad un collegio consultivo, nominato con decreto reale del luglio dello stesso anno. Gli studi sono tuttavia in corso; e, data la complessità del mandato conferitole, bene si spiega che la Commissione non li abbia più rapidamente esauriti. Intanto preme ansiosa la brama legittima del rimedio. Le lunghe meditazioni che ho dedicate all'argomento potrebbero far balenare al mio pensiero la suggestiva possibilità di una serena evoluzione spontanea nella giurisprudenza della Corte, non mai restia per sua nobile tradizione a riprendere in esame un tema controverso per le nuove valutazioni che possono esserne offerte al suo studio coscienziioso. Ma se l'affetto l'intelletto lega, il senso della realtà s'affretta a dislegarlo e suggerisce, più praticamente, il voto fervidissimo di vedere presto concretate le conclusioni della Commissione e sollecita l'opera del Governo per promuovere il provvedimento da essa consigliato. Quale che sia la norma con cui si metta fine all'increpitoso dibattito, sarà la benvenuta perchè darà pace a tutte le coscienze.

*
* *

I ricorsi in materia penale continuano a decrescere, particolarmente presso la seconda sezione, poichè la causa principale del fenomeno è l'intemperante uso della condanna condizionale, che induce ormai a considerare protetto da impunità il primo delitto. Io vorrei che la diminuzione si accentuasse, ma in virtù di un motivo migliore, perchè il rispetto alla autorità dei giudici del merito instillasse in tutti la considerazione del carattere straordinario del ricorso per cassazione. Ciò avviene in ogni altro paese civile e giova augurarlo, sia pure con tiepida fiducia, per l'Italia.

Dell'abuso irriverente che si fa del ricorso per cassazione sono testimoni le altissime quote dei ricorsi dichiarati inammissibili. La Corte è condannata per questi a un lavoro pesante e inutile, che potrebbe esserle risparmiato, quando fosse distribuito e affidato alle magistrature inferiori. Il progetto del codice di procedura penale che sta ora innanzi al Senato contiene qualche buona proposta per questo intento, che potrà meglio conseguirsi con taluni emendamenti se il Parlamento vorrà condurre in porto la tanto desiderata riforma della legge processuale.

Fra la varietà delle materie sottoposte alla competenza della prima sezione, nobilmente presieduta nello scorso anno da Antonio Gui, sono compresi i provvedimenti sulle domande di rimessione di cause, per legittima suspicione, dalla loro sede naturale ad altra. Parecchie di tali domande furono presentate ed esaminate; sebbene in cifra assoluta non sembrano molte, stimo che siano troppe. Quasi tutte provennero dalla Sicilia o dai distretti di Napoli e Trani, e si riferivano a giudizi in Corte d'assise. Nessuna domanda vi fu per rimessione di cause in base a motivi di sicurezza pubblica. Delle domande il numero maggiore venne dalle parti che affermansi lese dal reato; in molto minore numero quelle

iniziate d'ufficio dal ministero pubblico; anche più esigua, insignificante, la quantità di domande degli accusati. La corte, secondo il saggio suo costume, procedette ad esaminarle con circospezione, e mentre aderì quasi sempre alle proposte venute dagli uffici giudiziari, rigettò spesso le altre domande; io credo che maggiore lode meriterebbe se avesse usato più costante severità nel giudicare sulle domande delle parti lese. La facilità con cui si inducono codeste parti a provocare lo straordinario provvedimento è sintomo di una ostentata diffidenza nella serena imparzialità dei giudizi devoluti alla magistratura popolare; ma non si deve escludere che sotto questa diffidenza si nascondano qualche volta fini interessati, poichè l'azione della parte civile è indirizzata solo a conseguire il ristoro dei danni in danaro e si esercita nei casi in cui la condizione economica dell'accusato dà affidamento di poterne ritrarre profitto. Ond'è che la cautela dei giudizi della Corte sopra tali domande non pare mai troppa. La distrazione dell'accusato dai suoi giudici naturali non deve servire nè a vendette nè a ricatti. E quando pure sorga qualche dubbio che il giurì locale possa essere meno severo nei suoi giudizi, per le notizie generiche che si hanno sull'indole e sulle tendenze di una determinata popolazione, bisogna resistere alla tentazione di sottrargli la cognizione della causa. Anzitutto, è davvero inammissibile un giudizio aprioristico sulla impossibilità di selezionare dodici cittadini, giusti e sereni, in una lista di parecchie centinaia di giurati. Inoltre, non è dato calcolare quale nocumento si arrechi alla difesa strappandola dal luogo in cui dispone naturalmente dei suoi mezzi di esercizio. Infine, l'esperienza ha fornito sufficienti prove dei tristi effetti che ottengono col trasportare il giudizio fuori della sua sede. Io stimo in verità che minore danno si produca col rifiutare alla parte civile una rimessione di causa per quanto apparisca abbastanza giustificata, che non accordandola fuori del caso straordinario e bene accertato di assoluta necessità.

A questo proposito mi accade di notare che il progetto pel codice di procedura penale, senza dubbio all'intento di limitare le domande di rimessione, introdurrebbe il divieto di presentarle dopo aperto il pubblico dibattimento. Se ciò è molto ragionevole per i giudizi avanti la magistratura ufficiale, può non essere egualmente plausibile per quelli avanti la magistratura popolare; a tale differenza conviene riflettere, perchè quasi tutti i provvedimenti di simile natura sono domandati e impartiti per giudizi rinviati alla Corte d'assise. Ora è facile considerare che prima della costituzione dei giurì i motivi della legittima suspicione sono affidati a induzioni di troppo incerto apprezzamento, giacchè, come dianzi osservavo, è coinvolta nel sospetto tutta la lista dei giurati del distretto, vale a dire una intera cittadinanza; può ben avvenire, al contrario, che dopo la formazione dei giurì, le persone chiamate a comporlo diano motivo, per un verso o per un altro, a dubitare che la giustizia non sia in grado di raggiungere, mercè l'opera loro, i suoi fini. Ed è possibile, in relazione a singoli determinati individui, denunziare fatti concreti e specifici, dai quali, meglio che da vaghe e generiche insinuazioni, il provvedimento eccezionale possa riescire giustificato.

*
* *

Per varie ragioni mi astengo oggi da qualsiasi cenno analitico sulle massime della giurisprudenza, che pur fornirebbero argomento a più di un rilievo, grave e interessante, cui la deferenza non potrebbe scemare schiettezza. Non posso dispensarmi, però, dall'interpretare un sentimento assai diffuso, osservando che la diligenza nella redazione e nel regolare deposito delle sentenze presso la cancelleria, se è dovere ordinario di ogni magistrato, è precipuo requisito di buon funzionamento della giustizia penale, anche nel supremo grado giudiziario. E mi si consenta ora di indugiare brevemente su qualche riflessione d'indole generale.

È verosimile che i profani si figurino la giurisprudenza penale della Corte di cassazione come l'espressione più venerabile e perfetta della giustizia sociale, cioè del duplice armonico sistema della difesa della società contro il delitto e della garanzia degli innocenti contro il possibile errore delle accuse. Per mala sorte, profani e non profani, scorrendo le tavole della nostra giurisprudenza, non potrebbero difendersi da un senso di sincera delusione. Sono per la maggior parte piccole questioni esegetiche, intorno a sottigliezze forensi rinnovate con insistenza monotona, oserei dire fastidiosa, che danno la materia e il contenuto ai responsi della più alta magistratura. La nostra legislazione è così fatta, che i motivi per i quali si può proporre un ricorso, con migliore lusinga di fortuna, concernono la forma degli atti giudiziari. Viviamo ancora sotto la tirannia di alcune superstizioni germogliate dalla esagerazione e dal fuorviamento di un giusto concetto. È vero che le forme processuali sono dettate per garanzia del diritto. Ma del pari è vero che, nel dettarle, il legislatore non può avere avuto tale prescienza di tutte le particolari vicende, di tutte le innumerevoli accidentalità di ogni singolo processo da prevedere con criterio infallibile in quali casi l'inosservanza della forma prescritta avrà offeso il diritto, o, in termini pratici, avrà menomate le ragioni e le garanzie della difesa, od anche dell'accusa. Ond'è pericoloso concedere soverchia larghezza alle vie di annullamento per vizi formali del processo o della sentenza, accadendo molte volte che ciò serva a favorire persone di cui la colpa è accertata e provata, e per le quali non è mancato nessun lecito e conveniente mezzo di difesa. Pertanto, non solo è raccomandata la limitazione, dentro i confini che la ragione e l'esperienza additano come irreducibili, dei casi e dei motivi di annullamento, ma conviene altresì che si lasci alla giustizia e all'illuminata discrezione del magistrato la facoltà di esaminare nei singoli casi se si verificano condizioni effettive per cui la sanzione della nullità

sia necessaria a rivendicare un diritto leso od a garantire e ripristinare una difesa mancata. Solo per questa guisa, non già nell'agire come strumento passivo della volontà del legislatore, la Corte di cassazione potrebbe compiere l'ufficio suo in quel degno modo e con quel felice risultato che si addicono all'elevato posto che occupa nella gerarchia giudiziaria e alla fiducia che ha diritto di esigere dalla coscienza della nazione.

È confortante segnalare una spiccata tendenza conforme a questi principii nel progetto del codice di procedura penale; se essa riceverà conveniente sviluppo, nella elaborazione definitiva, potrà guadagnarne autorità e prestigio il nostro supremo istituto giudiziario.

*
* *

Se di sole riforme processuali fosse sentito il bisogno, potremmo dirci soddisfatti che il novello anno si inizi con la promessa di largo e fruttuoso dibattito parlamentare intorno ad esse. Ma i formidabili problemi che ci sono posti innanzi dalle condizioni di esercizio della giustizia penale richiamano il pensiero a ben altre e più fondamentali provvidenze. Se la inefficacia pratica di un ordinamento giuridico è prova della sua inferiorità, dobbiamo sinceramente riconoscere che l'ordinamento della repressione dei reati stabilito nella nostra legislazione, non molto dissimile dalle altre contemporanee, ha fatto, da qualche tempo in qua, la più infelice delle prove. Quel che io dico per l'Italia si osserva e si proclama similmente da voci autorevoli per altri paesi; sia questo un lieve conforto al verace dolore che sentiamo nel riconoscere ancora una volta l'onta del primato italiano nelle statistiche criminali. Noi camminiamo velocemente verso il *record* del milione annuale di reati denunziati, fra delitti e contravvenzioni; ma i delitti sorpassano sensibilmente la metà del numero pauroso, e per colmo di nostra angustia

la quota dei reati denunziati che sfugge all'azione della giustizia è salita presso il quaranta per cento. Vi è chi prova qualche sollievo notando una certa diminuzione nel delitto più atroce; ma se gli omicidii sono alquanto diminuiti, non è così dei reati di sangue meno funesti negli effetti. Laonde, a parte il contributo temporaneo che recano fattori occasionali e non del tutto lieti, come l'emigrazione, rimane forte il dubbio se alla diminuzione degli omicidii concorra efficacemente la miracolosa virtù dell'antisepsi e delle laparatomie, che non è merito delle mani sanguinarie, ma di quelle sapienti e benefiche dei chirurghi.

Senza distinzione di scuole o di tendenze, il nerbo più numeroso e rispettabile degli studiosi concorda nella necessità di dare basi più solide e indirizzo più sicuro al sistema della difesa sociale contro il delitto. Ardua è la ricerca, lungo e penoso il cammino da percorrere. Nessuno può presumere di possedere la formula semplice dell'unico rimedio a questo grave morbo sociale. Lo studio della sua natura, delle sue cause originarie, dei veicoli per cui si propaga, è oltremodo complesso; alcune zone del vastissimo campo appaiono così oscure da poterle credere impenetrabili. La dottrina italiana ha un grande titolo di merito per avere aperta la via alle indagini sociologiche e antropologiche sul delinquente, insegnando per la prima che allorquando si parla del delitto come di un morbo non si usa una metafora. Oggi gli stranieri battono alacrementemente questa via e talvolta sorpassano i precursori nell'ardimento delle induzioni. Ma la considerazione del delinquente come soggetto patologico non esaurisce tutta la serie delle forme e delle cause di delinquenza; e d'altronde non elimina ma modifica i termini del problema circa la necessità della difesa sociale. È la nozione tradizionale della pena che avrà bisogno di essere trasformata, se il principio della imputabilità, residuo mal travestito di dottrina tomistica, non potrà resistere, ancora per molto tempo, agli attacchi della critica scien-

tifica. La società ha il diritto, o meglio ha il dovere, di difendere i suoi membri sani dai morbi diffusivi, con misure di repressione dirette contro la malattia, senza preoccuparsi della indagine se l'infermo ne sia responsabile. Questa è una delle già vigorose tendenze della moderna dottrina criminale. Accanto a questa un'altra tendenza si va accentuando poderosamente, ansiosa di ricercare svariati mezzi profilattici, per prevenire lo sviluppo delle disposizioni individuali al delitto o guarirne i primi sintomi. È questa un'altra parte del problema, io credo la più vasta, che riesce eminentemente simpatica per lo spirito elevato di umanità che la distingue e per le belle promesse di civile miglioramento che racchiude. È suo grande pregio di offrire ai legislatori la possibilità di provvedimenti parziali e graduati, con pronto beneficio proporzionale, come ne danno prova gli esempi delle leggi contro l'alcoolismo, di quelle sulla delinquenza dei minorenni, sul ricovero dei vagabondi, e altre d'analogo intento, proposte o già introdotte fra le nazioni civili.

Io non posso indugiarmi su questi o sui consimili molteplici temi altrettanto gravi, che oggi interessano la scienza e domani, con le maturate conclusioni della dottrina, dovranno urgentemente interessare i legislatori, che già incominciano a manifestarsene coscienti. Se in Italia preme più che altrove la necessità di migliorare con pronta energia l'ordinamento giuridico della difesa contro il funesto elemento che minaccia senza tregua la compagine della solidarietà civile, è propizio l'augurio che la sapienza italiana sia maestra e donna nell'additare i metodi alle nuove sistemazioni. Anche la dottrina criminale, il cui fasto volge ora al tramonto, fu trionfo del genio italiano che la dedusse con felice errore dai generosi postulati dell'eguaglianza civile e la oppose vittoriosamente alla barbarie di sistemi giudiziari di cui suona tuttavia esecrabile il nome e il ricordo. Dimenticare non potremmo senza colpa d'ingratitude. Simbolo fatidico della gloriosa vittoria, la veste di marmi ond'è recinta questa

Casa della giustizia biancheggia al sole di fianco alla tetra mole di Castel Sant'Angelo, che prestò le sue spianate alla scena orrenda dei supplizi, che soffocò nella tomba delle sue segrete le laceranti agonie dei torturati. Oggi, purificato per la benedizione della nuova Italia, l'antico mausoleo imperiale è tempio sacro alle memorie del nostro risorgimento.

*
* *

Alla grandezza della patria è lodevole usanza rivolgere i pensieri ed i voti in queste riunioni che segnano il volenteroso proseguimento dei nostri lavori, poichè l'opera della giustizia è una grande forza dedicata al bene della patria, con amore ed abnegazione incessanti. Celebrando le virtù dei padri, noi abbiamo testè rinnovato il patto sacro della concordia nazionale onde i destini della patria furono incrollabilmente stabiliti. Oggi dedichiamo un mesto e pur orgoglioso pensiero al giovine sangue italiano sparso sulle terre che conobbero la gloria delle aquile romane; quel sangue gentile è fermento di nuova civiltà, è affermazione di forza che dona all'Italia fra le nazioni sorelle la dignità per lei sospirata dai suoi eroi, dai suoi martiri, prezioso e fausto coronamento dell'opera magnanima del nostro riscatto. Così Roma, madre dei popoli, avvera il vaticinio del suo poeta e attende per gli archi che sfidarono i secoli un nuovo trionfo,

... il tuo trionfo, popol d'Italia
su l'età nera, su l'età barbara,
su i mostri onde tu con serena
giustizia farai franche le genti.

*
* *

Perchè da Roma augusta la parola del sommo Magistrato nazionale continui a diffondersi sulle terre italiane, messaggera di giustizia, io domando a Sua Eccellenza il Primo Presidente che nel nome di Sua Maestà il Re d'Italia dichiari aperto il nuovo anno giudiziario.
